

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### **Pagamento al legale della parte vittoriosa in giudizio e obbligo di ritenuta**

di Lucia Recchioni

Con la [risoluzione n. 35/E di ieri 15 marzo](#), l'Agenzia delle entrate si è soffermata su un caso di notevole **interesse pratico**, riguardante l'applicabilità delle **ritenute** in caso di **pagamento** dei **compensi ai legali** della controparte **vittoriosa in giudizio**.

Più precisamente, il chiarimento in esame trae origine da un **quesito** posto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha chiesto se quanto **corrisposto al legale non distrattario**, ma che comunque richieda di **incassare le somme liquidate in sentenza** alla controparte vittoriosa, sia **da assoggettare a ritenuta d'acconto Irpef**, ai sensi dell'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#).

Il **legale della parte vittoriosa**, infatti, pur non essendo stato nominato **distrattario**, potrebbe, in forza di un **mandato all'incasso**, rilasciato dalla parte sua assistita nella forma della delega all'incasso, chiedere **direttamente il pagamento** delle **somme liquidate in sentenza**.

Anche in questo caso, a parere dell'Agenzia delle entrate, **si rende necessario applicare la ritenuta d'acconto** ai sensi dell'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#). D'altra parte, come chiarito nella citata **risoluzione**, la **ritenuta d'acconto** è finalizzata all'anticipata riscossione dell'imposta dovuta dalla persona fisica che riceve un pagamento che configura **reddito di lavoro autonomo**.

Al fine di stabilire se deve essere applicata la ritenuta d'acconto si rende quindi necessario unicamente verificare **se il compenso corrisposto configuri tale tipologia di reddito**, essendo al contrario **irrilevante** distinguere i casi in cui il compenso sia stato **corrisposto dal soggetto al quale la prestazione è resa o da un soggetto terzo**.

Giova tra l'altro sottolineare che, al fine di individuare la **natura del reddito corrisposto**, “*cioè che rileva non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma la ragione che costituisce fonte del credito che con il pagamento resta estinto*”.

Il chiarimento offerto con la **risoluzione** in esame è dunque conforme a quanto in passato chiarito dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, essendo già stato precisato che “*l'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo è applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del*

credитore procedente verso il debitore diretto deriva da **rapporto di lavoro autonomo**" ([Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9332 del 25.10.1996](#)).

Gli unici casi al ricorrere dei quali il soggetto soccombente è quindi esonerato dall'effettuazione della ritenuta prevista dall'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#) sono i seguenti:

- le **somme erogate** al difensore della parte vittoriosa **non costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro autonomo**,
- il **legale produce copia della fattura emessa**, nei confronti del proprio **cliente**, per la **prestazione professionale resa** (come chiarito dalla risoluzione, "in tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall'istante al difensore munito di delega all'incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute").

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

**LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
DELLE PERSONE FISICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)